

DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
882/2017/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2018, DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE PER I SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI NON DOMESTICI E
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06, recante "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica" (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2010, ARG/elt 67/10 (di seguito: deliberazione 67/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 294/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 294/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- l'Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo 2016 - 2019, come successivamente modificato e integrato" (di seguito: TIT);

- l'Allegato B alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo 2016-2019”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
- l'Allegato C alla deliberazione 654/2015/R/EEL, recante “Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato” (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A, in materia di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017 – 2019;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 778/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 778/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 758/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 758/2017/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 21 luglio 2016, 420/2016/R/EEL (di seguito: consultazione 420/2016/R/EEL) e le osservazioni pervenute;
- il documento per la consultazione dell'Autorità del 3 agosto 2017, 580/2017/R/EEL (di seguito: consultazione 580/2017/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 9 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- l'articolo 11 del TIT disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti delle tariffe di riferimento e delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie, il comma 11.8 del TIT stabilisce che l'Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre di ciascun anno, le tariffe obbligatorie di cui all'articolo 9 del medesimo TIT, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall'applicazione delle medesime tariffe obbligatorie e il ricavo ammesso, a livello nazionale, dalle tariffe di riferimento come aggiornate ai sensi del medesimo articolo 11 del TIT;
- il Titolo 5 del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, nonché nei punti di interconnessione tra reti;
- in particolare, con riferimento alla regolazione tariffaria dei prelievi di energia reattiva:

- l'articolo 24 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e nei punti di prelievo nella disponibilità di clienti finali non domestici connessi in media tensione;
- l'articolo 25 del TIT disciplina l'aggiornamento dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in bassa e media tensione;
- l'articolo 26 del TIT prevede che una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva applicati dalle imprese di distribuzione di energia elettrica nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in media e bassa tensione concorra alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione di cui all'articolo 33 del medesimo TIT; e che la rimanente parte spetti all'impresa distributrice a copertura dei costi relativi alle perdite di rete;
- l'articolo 27 del TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi dei corrispettivi fissati dall'Autorità per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti finali in alta e altissima tensione;
- ai sensi dell'articolo 33 del TIME ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- l'articolo 38 del TIME disciplina l'aggiornamento annuale delle componenti tariffarie della tariffa di riferimento e della tariffa obbligatoria relative al servizio di misura dell'energia elettrica;
- l'articolo 34 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione degli investimenti fissi lordi;
 - i contributi di cui alle tabelle 2 e 7, lettere a), c) e d) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente in coerenza con quanto previsto per l'aggiornamento annuale della quota parte delle tariffe a copertura dei costi operativi.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica, con la deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G), in particolare:
 - il punto 2 approva l'Allegato A che disciplina il "*Riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in*

materia di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione” per il triennio 2017-2019;

- il punto 4 rimanda a successivo provvedimento l'adozione, tra le altre, delle decisioni in materia di:
 - a) criteri di riconoscimento dei costi di capitale per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo che non abbiano ancora avviato il proprio piano di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;
 - b) misure che favoriscano l'installazione di misuratori 2G prima dell'approvazione e dell'avvio del piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G;
- il punto 5, con riferimento ai misuratori elettronici 1G entrati in esercizio nell'anno 2017, ha modificato il TIME stabilendo specifiche modalità di riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti entrati in esercizio nel 2017, fondate sul criterio del costo storico rivalutato, con applicazione di un limite massimo alla spesa unitaria riconoscibile per misuratore installato;
- in relazione ai primi elementi informativi acquisiti in esito a incontri tecnici con le imprese distributrici che si accingono a predisporre i piani di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G, è emerso come le decisioni in merito alle lettere a) e b) del punto 4 della deliberazione 646/2016/R/EEL debbano essere valutate congiuntamente e necessitino di approfondimenti anche con riguardo agli impatti che possono avere nelle scelte delle imprese; e che tali approfondimenti potrebbero rendere necessaria una apposita fase di consultazione;
- nell'ambito dei suddetti approfondimenti, è stata avviata una richiesta di informazioni alle imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo riguardo alla composizione dei costi di installazione e messa in servizio dei misuratori elettronici 1G e dell'evoluzione dei medesimi costi negli ultimi anni; e che tali informazione sono in corso di valutazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, come rilevato dall'ISTAT, per il periodo giugno 2016 - maggio 2017, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura del 0,58%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, relativa al periodo II trimestre 2016 – I trimestre 2017, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura dello 0%;

- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, secondo le disposizioni del TIT e del TIME è pari, rispettivamente, al 1,9% per il servizio di distribuzione e al 1,0% per il servizio di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la consultazione 420/2016/R/EEL, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in materia di regolazione dei prelievi e delle immissioni di energia reattiva dalle/nelle reti in alta e altissima tensione e nei punti di interconnessione tra imprese distributrici;
- i soggetti intervenuti nel processo di consultazione di cui al precedente alinea, con particolare riferimento ai gestori di reti, hanno confermato l'opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti;
- nelle more dei suddetti approfondimenti, il punto 4 della deliberazione 778/2016/R/EEL ha rinviato al 31 dicembre 2017, il termine per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria dei prelievi e delle immissioni di potenza ed energia reattiva nei punti di prelievo in alta tensione;
- nell'ambito degli approfondimenti di cui al precedente alinea, gli uffici hanno ritenuto propedeutico all'adozione delle decisioni finali in materia di regolazione tariffaria dell'energia reattiva per i punti di prelievo in alta e altissima tensione, effettuare verifiche con riferimento ai prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo e di interconnessione in media e bassa tensione; e che tali verifiche risultano in corso di svolgimento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 67/10, è stata introdotta la nozione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo permanente, definiti come impianti in media o bassa tensione, nella titolarità e disponibilità dell'impresa distributrice, localizzati permanentemente in un determinato sito e finalizzati alle attivazioni successive di più connessioni temporanee da parte di differenti richiedenti;
- al fine di consentire tempi adeguati per la predisposizione dei richiamati impianti di rete per la connessione, la medesima deliberazione 67/10, per i soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, prevede, transitoriamente, l'applicazione del solo corrispettivo in quota fissa per le operazioni di attivazione e disattivazione a seguito di morosità e il corrispettivo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi (di seguito: regime agevolato);

- con deliberazione 294/2012/R/EEL, il regime agevolato di cui al precedente alinea è stato esteso altresì ai soggetti richiedenti connessioni temporanee destinate ad usi domestici;
- la deliberazione 654/2015/R/EEL ha prorogato il regime agevolato fino al 31 dicembre 2017;
- con la medesima deliberazione 654/2015/R/EEL, l'Autorità ha, tra l'altro, rimandato a successivi provvedimenti :
 - la revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete alle tipologie di utenza;
 - la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi;
- con deliberazione 758/2017/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno trattare in maniera coordinata la razionalizzazione complessiva della disciplina in materia di connessione per punti attivi e passivi e la revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete alle tipologie di utenza, prevedendone la riunificazione in un unico procedimento e fissandone il termine per la conclusione al 31 dicembre 2019.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere all'aggiornamento per l'anno 2018:
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 9 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa obbligatoria per il servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - dei corrispettivi per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo nella titolarità di clienti in bassa e media tensione di cui all'articolo 24 del TIT;
 - delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria del servizio di misura di cui all'articolo 33 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione previsti dalla deliberazione 222/2017/R/EEL;
- sia opportuno, ai fini della determinazione del tasso di variazione atteso dei volumi di servizio a livello nazionale, rilevanti ai fini della determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, tenere conto della stima dei volumi di servizio erogato per l'anno 2017, basata sui dati preconsuntivi forniti dalle imprese distributrici.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- nelle more degli approfondimenti propedeutici all'adozione di decisioni riguardo ai criteri di cui al punto 4, lettere a) e b) della deliberazione 646/2016/R/EEL, sia necessario definire le modalità di riconoscimento dei costi di capitale relativi a

misuratori elettronici 1G che entreranno in esercizio nell'anno 2018, prevedendo l'estensione delle modalità di riconoscimento previste per l'anno 2017 di cui al comma 38.11 del TIME.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno, nelle more della conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 758/2017/R/EEL, prorogare al 31 dicembre 2019 il termine previsto dal comma 4.1, lettera i), della deliberazione 654/2015/R/EEL, relativo alla revisione dei criteri per la regolazione delle connessioni delle utenze temporanee, confermando fino a tale data, ai soggetti richiedenti connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, comprese le richieste relative a connessioni temporanee destinate ad usi domestici ad essi pertinenti, in sostituzione dei corrispettivi di cui al comma 20.1 del TIC, l'applicazione del contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla tabella 7, lettera a), del TIC e il corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla tabella 2 del TIC;
- sia opportuno, in attesa della conclusione delle verifiche sui prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo e di interconnessione in media e bassa tensione, confermare transitoriamente anche per l'anno 2018 i corrispettivi vigenti per l'anno 2017, di cui alla tabella 5 del TIT

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 3, 4 e 5 del TIT con le tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato Tabelle TIT, approvato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1, 2, 3 e 4 del TIME con le tabelle recanti medesima numerazione di cui all'allegato Tabelle TIME, approvato con il presente provvedimento di cui forma parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 8 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, di cui all'allegato Tabelle TIC, approvato con il presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
4. di modificare il comma 38.11 del TIME sostituendo alle parole “agli investimenti entrati in esercizio nel 2017” le parole “agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017 e 2018”;
5. di prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di cui al comma 4.1, lettera e), della deliberazione 654/2015/R/EEL;
6. di prorogare al 31 dicembre 2019 il termine di cui al comma 4.1, lettera i), della deliberazione 654/2015/R/EEL;

7. di pubblicare il presente provvedimento, il TIME, nonché le tabelle del TIT, del TIC e del TIME, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni